



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

Seduta 28 novembre 2019



19/198/CU02/C2

**DDL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO
2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022**

Punto 2) Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a integrazione del documento consegnato nella seduta della Conferenza unificata del 15 novembre 2019 ha approvato ulteriori proposte emendative

Roma, 28 novembre 2019

Sommario

1. Emergenza infrastrutturale della Regione Liguria e contributo straordinario TPL.....	3
2. Contributo straordinario TPL alla Regione Piemonte.....	7
3. Finanziamento opere infrastrutturali “Olimpiadi 2026”.....	8
4. Emendamenti all’articolo 53 (Istituzione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare).....	8
5. Progressioni economiche nelle pubbliche amministrazioni.....	9



1. Emergenza infrastrutturale della Regione Liguria e contributo straordinario TPL

Articolo 1

(Proroga dello stato di emergenza derivante dal crollo del Viadotto Polcevera)

- 1 In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza conseguenti agli eventi verificatisi nella mattinata del 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo del di un tratto del viadotto Polcevera – noto come ponte Morandi - e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione della medesima emergenza, il termine di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2018 e prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2020, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relazione

L'emendamento intende introdurre un nuovo articolo che, considerata l'assoluta eccezionalità dell'avvenimento occorso il 14 agosto 2018 nella città di Genova con il crollo del viadotto Polcevera, ed atteso il permanere dell'emergenza con conseguente necessità di garantire una gestione razionale e senza soluzione di continuità degli interventi di cui all'Ordinanza CDPC 539/2018 ed al D.L. 109/2018, disponga - in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24 d.lgs. 1/2018 - la proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2018, già prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019. La proroga non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze))

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito con l. 130/2018, le parole: "per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2018, 2019 e 2020".
2. Al comma 2 dopo le parole: "per l'anno 2019" sono inserite le seguenti: "e di euro 10.000.000 per l'anno 2020".
3. Al primo periodo del comma 3 bis le parole: "per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2018, 2019 e 2020" e al secondo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e di euro 1.000.000 per l'anno 2020".

Relazione

L'emendamento intende apportare modificazioni all'art. 2 D.L. 109/2018 che ha previsto la possibilità, in riferimento agli anni 2018 e 2019, per Regione Liguria (ed enti del settore regionale allargato ad eccezione del comparto sanitario), Città metropolitana di Genova, Comune di Genova (nonché le società controllate da tali enti locali oltre alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova) e Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale di disporre assunzioni di personale a supporto delle attività connesse all'emergenza anche in deroga rispetto ai



vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In particolare, attesa la perdurante necessità di un fattivo supporto per le amministrazioni ancora impegnate nella gestione dell'emergenza, del sostegno alle attività economiche ed alla realtà locale colpita dal crollo del viadotto Polcevera, si richiede il mantenimento per l'esercizio 2020 dei rapporti di lavoro attualmente in essere ed il prolungamento della deroga ai limiti di assunzioni di personale imposti dalla normativa vigente già attuata nel corso degli esercizi 2018 e 2019. Per quanto attiene alle ipotesi di copertura finanziaria si rimanda al corrispondente paragrafo finale della presente relazione.

Articolo 3

(Inserimento dell'articolo 2bis al decreto Legge 109/2018)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto Legge 109/2018 è inserito il seguente:

“Articolo 2bis

(Disposizioni a tutela dei lavoratori cessati a seguito del crollo del Ponte Morandi)

1. Le società del Comune di Genova, a totale o parziale partecipazione pubblica, sono autorizzate ad assumere, anche con contratti a tempo indeterminato ed in funzione dei propri fabbisogni di personale, dipendenti di imprese localizzate, anche parzialmente, all'interno dell'area delimitata con ordinanza del Sindaco del Comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 ovvero artigiani o commercianti con sede ubicata nelle medesime zone che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, abbiano cessato la propria attività quale conseguenza immediata e diretta dell'evento.”.

Relazione

L'emendamento propone l'inserimento all'interno del D.L. 109/2018 del nuovo articolo 2bis finalizzato a fornire tutela ai lavoratori dipendenti, artigiani o commercianti addetti ad attività economiche ubicate, anche parzialmente, nell'area delimitata con ordinanza del Sindaco del Comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 che, quale conseguenza immediata e diretta del crollo del viadotto Polcevera, abbiano perso il proprio impiego o abbiano dovuto chiudere la propria attività autonoma.

A loro garanzia si prevede la possibilità di una loro assunzione, anche con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da parte delle aziende a totale o parziale partecipazione pubblica di proprietà del Comune di Genova, secondo i rispettivi fabbisogni di personale.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 4 del decreto Legge 109/2018)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del D.L. 109/2018 sono inseriti i seguenti:

“1bis. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa all'interno della zona “rossa/arancione” perimetrata con decreto del Commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 e all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del Commissario Straordinario n. 21 del 21/12/2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all'ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2018.



1ter. Alle imprese e ai liberi professionisti a cui è stato riconosciuto il sostegno di cui al comma 1 aventi sede operativa fuori della zona “rossa/arancione” perimetrata con decreto del Commissario delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 e all’interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del comune di Genova n. 282/2018, 307/2018, 310/2018 e 314/2018 e con decreto ricognitivo del Commissario Straordinario n. 21 del 21/12/2018, fermo restando il solo limite massimo complessivo di 200.000 euro, è riconosciuto un ulteriore sostegno calcolato forfettariamente nella misura della somma già riconosciuta ai sensi del comma 1 rapportata all’ulteriore periodo dal 30 settembre 2018 al 15 novembre 2018.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 sono inseriti i seguenti:

“2bis. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa nella zona indicata al comma 1 è riconosciuta, a domanda, una somma a copertura dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell’evento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 13 agosto 2019 nel limite massimo di 15.000 euro. La presente misura non è cumulabile con l’indennità prevista dal comma 2 ter del presente articolo e dall’articolo 4ter. I costi sostenuti dovranno essere dimostrati tramite perizia asseverata che attesti l’incidenza dei medesimi sul fatturato del periodo considerato rispetto al periodo dal 14 agosto 2017 al 13 agosto 2018. I criteri e le modalità per l’erogazione delle somme di cui al presente comma sono stabiliti dal Commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale per l’emergenza nei limiti di cui al comma 2.

2ter. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell’evento, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse previste al comma 3 dell’articolo 4 ter. L’indennità è concessa nel rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.”.

Relazione

L’emendamento propone di introdurre all’articolo 4 del D.L. 109/2018, i commi 1bis ed 1ter al fine di estendere forfettariamente, per le imprese ed i liberi professionisti già ammessi alla fruizione delle somme previste al comma 1 del medesimo articolo, il periodo considerato per il decremento di fatturato subito, rispettivamente dal 30/9/2018 al 31/12/2018 per le attività ubicate all’interno della c.d. “zona rossa/arancione” (nuovo comma 1bis) e dal 30/9/2018 al 15/11/2018 per le attività ubicate nella c.d. “zona verde” (nuovo comma 1 ter), fermo restando in ogni caso il limite massimo già previsto di €. 200.000,00.

L’emendamento introduce altresì i commi 2bis e 2ter al medesimo articolo 4 D.L. 109/2018.

Mediante il comma 2bis si prevede la possibilità di riconoscere, a favore di imprese e liberi professionisti aventi sede operativa nell’area delimitata dalle ordinanze individuate dal comma 1 dell’art. 4, una somma, nel limite massimo di €. 15.000,00, a copertura dei maggiori costi sostenuti nel periodo compreso tra il 14 agosto 2018 ed il 13 agosto 2019. Di tali costi dovrà essere data idonea dimostrazione da parte dei richiedenti mediante perizia asseverata da presentare all’atto della domanda che attesti l’incidenza degli stessi sul fatturato raffrontandolo con quello conseguito nel periodo 14 agosto 2017 - 13 agosto 2018. I criteri di erogazione saranno determinati con provvedimento del Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale per l’emergenza nei limiti già fissati dal comma 2 dell’art. 4. In ogni caso si prevede la non cumulabilità di tali somme con quelle già previste dall’art. 4ter (per la sospensione dell’attività a seguito del crollo del viadotto Polcevera) e dall’introducendo comma 2ter dell’art. 4.

Il nuovo comma 2ter introduce anche per i titolari di società a responsabilità limitata unipersonali l’indennità una tantum di €. 15.000,00 in caso di sospensione temporanea dell’attività a seguito del crollo del viadotto Polcevera già previsto dall’art. 4ter, comma 2, D.L. 109/2018 a favore delle categorie dei lavoratori autonomi, dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,



di agenzia e di rappresentanza commerciale nonché dei lavoratori autonomi. Per quanto attiene alle ipotesi di copertura finanziaria si rimanda al corrispondente paragrafo finale della presente relazione.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 4 ter del decreto Legge 109/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 ter del decreto Legge 109/2018 la parola: "dodici" è sostituita dalla parola: "ventiquattro".

Relazione

La disposizione intende prolungare da dodici a ventiquattro mensilità l'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con relativa contribuzione figurativa, a favore dei lavoratori del settore privato di cui all'art 4ter D.L. 109/2018. Per quanto attiene alle ipotesi di copertura finanziaria si rimanda al corrispondente paragrafo finale della presente relazione.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 5 del decreto Legge 109/2018)

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del D.L.109/2018 le parole: "e 23.000.000 di euro per il 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 23.000.000 di euro per il 2019 e 11.500.000 di euro per il primo semestre 2020".

Relazione

L'emendamento intende modificare l'art. 5 D.L. 109/2018 allo scopo di dotare Regione Liguria di fondi straordinari per il trasporto pubblico locale anche per l'esercizio 2020 onde fare fronte all'impatto del crollo del Ponte Morandi sul sistema di trasporto e sui riflessi negativi sulla viabilità dell'area metropolitana di Genova e dell'intera Regione. A tale scopo si prevede l'erogazione a favore di Regione Liguria, per il primo semestre dell'esercizio 2020, di risorse ulteriori nella misura di €. 11.500.000 da destinare al finanziamento di servizi di trasporto pubblico aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento. Per quanto attiene alle ipotesi di copertura finanziaria si rimanda al corrispondente paragrafo finale della presente relazione.

Copertura finanziaria

La proroga dello stato di emergenza fino al 31/12/2020 proposta con l'articolo 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le coperture finanziarie per le ulteriori misure introdotte con gli articoli 2 (per un fabbisogno di circa 10.000.000 di euro, escluso il fabbisogno relativo alle assunzioni dell'Autorità portuale disciplinato al comma 3bis art. 2 Ddl 109/2018), 4 (per un fabbisogno di circa 9.000.000 di euro per le misure di cui ai nuovi commi 1bi e 1ter) e 6 (per un fabbisogno di 11.500.000 di euro) possono essere individuate a valere sulle economie derivanti dalle risorse già stanziare ai sensi del D.L. 109/2018 e non utilizzate, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 8 quantificabili in circa 53.000.000 di euro, come da report del MISE di luglio 2019 relativo alle agevolazioni concesse per fare fronte all'emergenza conseguente al crollo del viadotto Polcevera.



Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'art. 2 avente ad oggetto la prosecuzione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2 del D.L. 109/2018 si comunica che è nella disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato un importo di circa 3.000.000,00 di euro relativi all'anno 2018, comunque non sufficienti a coprire l'intero fabbisogno del personale (10.000.000,00 di euro).

Per quanto attiene poi in particolare alla proroga delle assunzioni effettuate dall'Autorità Portuale ai sensi del comma 3bis dell'articolo 2 del D.L. 109/2018, il fabbisogno indicato per il 2020 di euro 1.000.000 trova copertura sulle risorse del bilancio della stessa Autorità e comporta la riduzione per un pari importo per l'anno 2020 del Fondo per la composizione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Per ciò che attiene all'art. 5 sono sufficienti i fondi attualmente già a disposizione in base al disposto dell'art. 4ter D.L. 109/2018.

2. Contributo straordinario TPL alla Regione Piemonte

Articolo 1.

(Contributo straordinario al TPL della Regione Piemonte)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale su gomma e ferro, è attribuito alla Regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. Il predetto importo, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1, è portato in prededuzione dalla quota spettante alla medesima Regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.
3. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata ad apposita ed espressa rinuncia da parte della Regione Piemonte a quota parte delle risorse di cui alle delibere CIPE n. 54/2016, 98/2017, 100/2017, 107/2017 e 18/2018.

Relazione

Al fine di consentire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale si rende necessario destinare alla Regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2020.

Copertura finanziaria

La copertura finanziaria è rinvenuta nell'ambito delle dotazioni complessive non ancora ripartite del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, tramite prededuzione dalla quota spettante alla medesima Regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

A garanzia dell'invarianza finanziaria della misura proposta a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020 del suddetto Fondo per lo sviluppo e la coesione, si prevede che l'efficacia della disposizione proposta sia legata ad apposita ed espressa rinuncia da parte della Regione Piemonte a quota parte delle risorse di cui alle delibere CIPE n. 54/2016, 98/2017, 100/2017, 107/2017 e 18/2018, per un valore complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2020.



3. Finanziamento opere infrastrutturali “Olimpiadi 2026”

Riformulazione dell'emendamento n. 6 dell'allegato 2 alla posizione in merito alla manovra 2020

All'articolo 7, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento a favore delle Regioni Lombardia e Veneto e **delle Province autonome di Trento e di Bolzano**, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 42 milioni di euro nell'anno 2020 e di 493 milioni di euro su ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3 ter. Al fine di garantire la sostenibilità della Ryder Cup 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento a favore della Regione Lazio di 20 milioni di euro nell'anno 2020, di 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni nel 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3 quater. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio Lombardia e Veneto e **con i presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano** sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

3 quinquies. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.

3 sexies. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.

3 septies. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento e o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della Ryder Cup 2022 e delle Olimpiadi 2026.”

4. Emendamenti all'articolo 53 (Istituzione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare)

Al comma 2 lett. a) sostituire la parola “Regioni” con la parola “*ex-IACP comunque denominati*” e dopo le parole “*di cui al comma 1,*” sostituire fino alla fine del periodo con “*e alla Regione per la verifica di coerenza della proposta con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale sociale;*”



Relazione

Il ruolo delle Regioni non è quello di soggetto proponente di un intervento, mentre invece si propone di contemplare anche gli ex-IACP proprietari della gran parte dei quartieri di edilizia residenziale pubblica esistenti.

Si propone inoltre che la coerenza con la programmazione regionale venga verificata dalla Regione prima della valutazione dell'Alta Commissione.

Al comma 2 lettera c) eliminare le parole “**il recupero e la valorizzazione dei beni culturali**”.

Relazione

Si rileva che i fondi posti a finanziamento del programma innovativo provengono interamente da somme originariamente destinate all'edilizia residenziale pubblica, quali la L. 457/78, il DL 12/85, nonché iscritti nel capitolo 7442 del MIT per programmi di recupero immobili ERP e realizzazione nuovi alloggi, spazi pubblici, verde e parcheggi. Pertanto, nel ribadire che si tratta di fondi per l'edilizia sociale (materia di esclusiva competenza regionale e mai messi a disposizione delle Regioni), si ritiene che non possano finanziare il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, cui andrebbero dedicati ulteriori e diversi finanziamenti.

Al comma 3 lettera b) sostituire “*un rappresentante*” con “*cinque rappresentanti*”.

Relazione

Si ritiene necessario che vengano adeguatamente rappresentate le Regioni e le Province autonome.

5. Progressioni economiche nelle pubbliche amministrazioni

Articolo aggiuntivo

Art. ...

(Progressioni economiche nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo le parole “quota limitata di dipendenti” sono aggiunte “**definita dalla contrattazione collettiva nazionale**”. Dopo le parole “dal sistema di valutazione” sono aggiunte “**Nelle more della definizione della quota limitata di dipendenti, le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo ad una percentuale massima del 70% degli aventi diritto**”.

2. All'articolo 23 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 dopo il comma 2 è aggiunto il comma “**3. Sono fatti salvi gli accordi e le progressioni economiche in atto alla data di entrata in vigore della presente legge**”.

Relazione

Si propone un intervento all'articolo 23 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di apportare alcune semplificazioni procedurali che possano consentire un migliore utilizzo delle progressioni economiche nelle Pubbliche amministrazioni.

